



Comune di Folgaria
Provincia di Trento
Via Roma, 60 - C.A.P. 38064
Tel. 0464/729333 - Fax 0464/729366
Codice Fiscale e P. IVA 00323920223
E-mail: info@comune.folgaria.tn.it
PEC: comune@pec.comune.folgaria.tn.it
www.comune.folgaria.tn.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 028 del Consiglio comunale

OGGETTO: Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Immobiliare Semplice (I.M.I.S.): integrazione art. 15

L'anno duemilaquindici, addì otto del mese di giugno alle ore 20.00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

BALDESSARI Alberto
CANALIA Luisa
CARBONARI Erich
CUEL Giada
CUEL Ivano
DALPRA' Paolo
DEMOZZI Flavio
FAIT Tommaso
FORRER Walter

assenti	
giust.	ingiust.

GELMI Arcadio
LARCHER Fabrizio
MOLTENI Davide
OBERBIZER Oscar
PLOTTEGHER Alcide
RECH Michael
TAMANINI Milena
TEZZELE Marcello
TOLLER Maurizio

assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il Segretario generale signora

Defrancesco dott.ssa Emanuela

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora

Canalia Luisa

nella sua qualità di

Presidente del Consiglio

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n. 8 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.): integrazione art. 15.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Gli articoli 1 e seguenti della L.P. 30 dicembre 2014 n. 14 “legge finanziaria provinciale per il 2015” hanno istituito l'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) quale tributo proprio dei Comuni;
- Il nuovo tributo trova applicazione dall'1.1.2015 e sostituisce le componenti IMUP e TASI della IUC (Imposta Unica Comunale) di cui all'art. 1 commi 639 e seguenti della L. n. 147/2013);
- Ai sensi dell'articolo 8 comma 2 della predetta L.P. n. 14/2014, il Comune può adottare un proprio Regolamento per la disciplina di dettaglio (anche in termini organizzativi) dell'IMIS, nei limiti e per le materie previste dalla medesima L.P. n. 14/2014;
- Con propria deliberazione n. 2 di data 19.3.2015 si approvava il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.);
- Con la successiva deliberazione n. 4 di data 19.3.2015 si stabilivano le aliquote, detrazioni e deduzioni ai fini dell'applicazione dell'imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) per l'anno di imposta 2015;
- Ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine costituito dalla data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- Per questo motivo il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) trova applicazione dal 1° gennaio 2015;
- L'IM.I.S., così come I.C.I. ed I.M.U.P., è tributo ad autoliquidazione, e quindi deve essere versato a cura del soggetto passivo. Su questo presupposto giuridico la normativa IM.I.S., fermo restando l'impianto normativo statale generale in materia di riscossione ordinaria dei tributi locali in autoliquidazione (l'articolo 1 commi 161 e seguenti della L. n. 296/2006), ha introdotto alcune peculiarità, volte sia alla semplificazione del rapporto tra contribuente e Comune che all'ampliamento delle facoltà operative per il Comune stesso. Tra queste, qui, rilevano:

Quanto ai termini temporali di versamento: l'IM.I.S. è versata in due rate annuali, con scadenza tassativa al 16 giugno ed al 16 dicembre di ciascun periodo d'imposta. Ai sensi dell'articolo 8 comma 2 lettera f), il Comune può stabilire termini di versamento più favorevoli per il contribuente (e quindi postposte) rispetto alle scadenze ordinarie del 16 giugno e del 16 dicembre, anche in modo disgiunto per una sola di esse. Può inoltre prevedere il differimento del versamento per situazioni particolari (eccezionali e motivate), disciplinandolo nel Regolamento.

L'obbligo per il Comune di inviare ai contribuenti il modello precompilato di pagamento: Ai sensi dell'art. 9, comma 5, della L.p. 14/2014 “Per semplificare il versamento i comuni, almeno quindici giorni prima del termine di scadenza, inviano ai soggetti passivi un modello precompilato con gli immobili soggetti a imposta e il calcolo dell'importo teoricamente dovuto, in base ai dati in loro possesso.”. L'invio al contribuente, da parte del Comune, di un modello di versamento precompilato costituisce una novità che non trova riscontro nella normativa statale dei tributi locali e, pur non sostituendo l'adempimento del contribuente, anche in caso di

omissione da parte del Comune, costituisce in ogni caso adempimento obbligatorio a carico del Comune;

- Il 3° comma dell'articolo 8 ("Riscossione ordinaria e coattiva") del citato regolamento per l'applicazione dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) prevede che le scadenze di versamento siano due, fissate rispettivamente al 16 giugno ed al 16 dicembre di ciascun periodo di imposta;
- Analogamente il terzo capoverso del dispositivo della citata deliberazione consiliare n. 4 del 19.3.2015 stabilisce "Di fissare la scadenza per il versamento dell'IM.I.S. per il periodo d'imposta 2015, in due rate con scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre.";
- Infine, il 6° comma dell'art. 8 del citato regolamento dispone che il Comune invia ai contribuenti, almeno 15 giorni prima della scadenza di versamento, un modello precompilato nel quale risultano gli elementi necessari per il calcolo e per il versamento dell'imposta;

Vista la Circolare n. 9 del 15 maggio 2015 del Servizio autonomie locali della Provincia autonoma di Trento, nella quale si precisa fra l'altro che i codici tributo IMIS, rilasciati dall'Agenzia delle entrate e indispensabili per effettuare il pagamento con il modello F24, saranno attivi soltanto dal 1° giugno 2015, vale a dire due settimane prima della scadenza ordinaria di giugno;

Osservato che i prospetti di calcolo ed i modelli di pagamento, che possono essere elaborati solo dopo la comunicazione dei codici stessi, potranno essere recapitati materialmente solo nel corso dell'estate, considerando anche che l'attuale gestionale in possesso dell'ufficio Tributi sarà adeguatamente aggiornato alla normativa IM.I.S. presumibilmente entro la fine del mese di luglio;

Precisando inoltre che tale situazione, dovuta a circostanze non controllabili dal Comune di Folgaria, ha impedito la spedizione dei modelli di pagamento precompilati, entro la fine di maggio, come ipotizzato al momento dell'approvazione del regolamento e che tale condizione ha costretto l'ufficio Tributi a rivolgersi ad altra Softwarehouse per la stampa e la postalizzazione dell'informativa suddetta al fine di rispettare la normativa vigente;

Considerato che anche quest'ultima Softwarehouse interpellata, alla data odierna non ha ancora dato la certezza delle operazioni richieste di stampa e postalizzazione dei precompilati IMIS per l'anno in corso;

Ritenuto che, potendo contare soltanto su una decina di giornate lavorative e considerato che il flusso dei numerosi contatti che si registrano in fase di scadenza di versamento, la scadenza del 16 giugno diventi estremamente penalizzante per i contribuenti, i quali abitualmente e legittimamente chiedono, alla struttura di merito, verifiche, aggiornamenti, informazioni e chiarimenti;

Osservato inoltre che in questo periodo dovrà essere svolta l'attività inerente il contenzioso degli avvisi di accertamento ICI per l'anno 2010 e 2011 che necessariamente impegnerà il personale addetto per verificare le posizioni esistenti;

Considerato pertanto che, per rispetto nei confronti dei contribuenti e per poter garantire un servizio puntuale secondo standard non derogabili, è manifestamente necessario prorogare la scadenza di pagamento del mese di giugno 2015, fissandola, per il solo anno di imposta 2015, al 30 settembre;

Richiamato in particolare l'art. 9, comma 1, e l'art. 8, comma 2, lettera f) della citata L.P. 30 dicembre 2014 n. 14;

Considerato che per prorogare la scadenza di pagamento si rende necessario procedere ad una modifica del Regolamento IMIS in vigore e, segnatamente, dell'art. 15 (Norme di rinvio);

Ritenuto di ribadire in via ordinaria, in quanto più favorevoli per i contribuenti, le scadenze di cui all'art. 11 del Regolamento in vigore, che restano fissate di norma al 16 giugno ed al 16 dicembre di ciascun periodo di imposta;

Esaminata la proposta di integrazione dell'art. 15 del citato Regolamento IMIS, cui viene aggiunto un nuovo comma che fissa, in via transitoria, per il solo anno di imposta 2015, la prima scadenza al **30 di settembre**;

Preso visione della proposta di integrazione dell'articolo 15 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.), e, dopo attenta valutazione in ordine alle potestà regolamentari previste in capo al Comune, ritenuti i suoi contenuti idonei e condivisibili;

Ritenuto quindi opportuno introdurre detto comma, nel testo sopra esposto, in virtù della potestà regolamentare individuata in materia di IM.I.S.;

Rilevato che ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000:

- il termine per approvare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Dato atto che con DM del 13.5.2015 il Ministro dell'Interno ha prorogato a livello nazionale al 30.07.2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2015 dei comuni;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare degli enti locali;

Considerato che a norma dell'art. 12, comma 3, lettere d) della L.P. 14/2014, trovano applicazione anche tutte le norme statali in materia di pubblicità legale e conoscitiva; pertanto ai sensi dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6.12.2011 n. 201 convertito in L. 22.12.2011 n. 214, a decorrere dall'anno d'imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione; ai sensi del comma 13-bis del citato art. 13 D.L. 201/2011, a decorrere dall'anno di imposta 2013 le predette deliberazioni devono essere inviate esclusivamente per via telematica;

Dato atto che la rettifica di cui sopra, al pari del Regolamento per

l'applicazione dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.), trova applicazione dal 1° gennaio 2015;

Ritenuto, in considerazione dell'urgenza che deriva dall'imminente scadenza del versamento, che sussistano i presupposti per dichiarare l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, secondo quanto previsto dall'art. 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C.;

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile da parte del Segretario Generale dott.ssa Emanuela Defrancesco, in assenza del funzionario responsabile, a' sensi art. 81, 2° comma del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L, espresso in data 04.06.2015

Vista la L.P. 30 dicembre 2014, n. 14 "legge finanziaria provinciale per il 2015";

Visti gli artt. 26, 78, 79, 4° comma e 81 del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai n. 18 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di modificare, per quanto in premessa, l'articolo 15 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.), mediante l'inserimento di un nuovo comma e riformulandolo come segue:

ART. 15 Norme di rinvio e transitorie

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti;
2. Per il solo anno d'imposta 2015, la scadenza di versamento del 16 giugno prevista all'art. 8, comma 3, è posticipata al 30 settembre;

Di dare atto che la rettifica di cui sopra, al pari del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.), trova applicazione dal 1° gennaio 2015;

Di modificare, conseguentemente, il terzo capoverso del dispositivo della deliberazione consiliare n. 4 di data 19.03.2015 avente ad oggetto "Imposta immobiliare semplice – approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta per il 2015" come segue: Di fissare la scadenza per il versamento dell'IM.I.S. per il periodo d'imposta 2015, in due rate con scadenza il 30 settembre e il 16 dicembre;

Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi e secondo le modalità (in via esclusivamente telematica) di cui dell'art. 13 commi 13-bis e 15 del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011, e s.m.;

Di pubblicare la presente deliberazione unitamente al regolamento per la disciplina dell'imposta immobiliare semplice sul sito istituzionale del Comune di Folgaria;

Di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a. opposizione alla Giunta municipale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n. 3/L;
- b. ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
- c. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;

Indi, IL CONSIGLIO COMUNALE, su proposta del Presidente, con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai n. 18 Consiglieri presenti e votanti, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a' sensi e per gli effetti dell'art. 79, comma 4, del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Luisa Canalia

Il Segretario generale
F.to dott.ssa Emanuela Defrancesco

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è stato pubblicato sul portale telematico www.albotelematico.tn.it il 10.06.2015 per rimanervi 10 giorni consecutivi.

Il Segretario generale
- F.to dott.ssa E. Defrancesco -

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, 4° comma, del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Lì, 10.06.2015

Il Segretario generale
- F.to dott.ssa E. Defrancesco -

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 10.06.2015



Il Segretario generale
- F.to dott.ssa E. Defrancesco -

